

STATUTO IN VIGORE DAL 31 MARZO 2025

CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL SOCIETA' BENEFIT

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata, con la denominazione sociale: "CAMERA ARBITRALE DI MILANO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT"

Articolo 2 – Oggetto

1. La società è titolare di funzioni di interesse pubblico generale preordinate al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale - nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei servizi e dei consumatori - attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti di regolazione del mercato, di risoluzione alternativa delle controversie nonché di composizione negoziata della crisi di tipo economico-finanziario delle imprese, anche attraverso forme di autodisciplina.

2. In questo contesto, la società svolge le seguenti funzioni:

a. organizzazione di servizi di arbitrato, conciliazione, mediazione, perizia contrattuale ed arbitraggio riguardo a rapporti economici sia nazionali che internazionali;

b. organizzazione di altri servizi volti alla prevenzione, alla composizione e alla risoluzione delle controversie, mediante forme alternative di giustizia, anche settoriali;

c. organizzazione di servizi di composizione negoziata di crisi di impresa, di crisi da sovraindebitamento o altri servizi ai sensi delle leggi tempo per tempo vigenti;

d. diffusione dei servizi di cui ai punti a), b) e c), anche mediante attività di formazione, informazione, documentazione, elaborazione dati, studio, divulgazione e promozione;

e. partecipazione ai lavori di normazione nazionali e internazionali nelle materie di cui ai punti a), b) e c);

f. svolgimento di attività ad essa affidate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Camere di Commercio e da altri enti pubblici, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali;

g. organizzazione di ogni altro servizio e svolgimento di ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi istituzionali e al perseguimento delle proprie finalità.

3. La società esercita le proprie attività ed eroga servizi a favore di imprese, privati cittadini, consumatori, enti pubblici e privati, per conto dell'ente ovvero degli enti partecipanti che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto. I servizi di cui ai punti a), b), c) e f) sono disciplinati da appositi regolamenti, procedure, codici deontologici e tariffari, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

4. La società può porre in essere tutte le attività necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con esclusione in ogni caso del rilascio di garanzie a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere riferito allo svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al

suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

5. Nel perseguimento dei propri scopi, la CAMERA ARBITRALE DI MILANO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT opera con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, prestando particolare attenzione alla razionalizzazione dell'azione secondo le linee programmatiche di indirizzo generale stabilite dai soci.

6. I soci, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell'"in house providing", ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.. Il presente Statuto disciplina l'esercizio di tale controllo.

Articolo 3 – Finalità di beneficio comune

La società, inoltre, intende perseguire, nell'esercizio della propria attività economica, le finalità di beneficio comune di cui al presente Articolo ed operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti delle persone, del territorio, dell'ambiente in cui opera e dei portatori di interesse rispetto alla sua attività, mediante una gestione volta ad un bilanciamento tra interesse dei soci, interesse degli *stakeholders* e interesse comune.

Essa si qualifica come "società benefit" ai sensi dell'art. 1, co. 376 e ss. della legge 28 dicembre 2015 n. 208, affinché venga riconosciuta l'utilità pubblica dell'attività d'impresa, che consiste nel miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale - nell'interesse delle imprese - soprattutto piccole e medie - operanti nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei servizi e nell'interesse specifico dei consumatori.

In particolare, a mero titolo esemplificativo la società, con le modalità e nei limiti di cui al piano annuale di attuazione delle attività finalizzate al beneficio comune, svilupperà le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

- adozione o miglioramento dei processi aziendali per minimizzare l'impatto ambientale;
- sviluppo di rapporti con fornitori e clienti improntati a criteri di trasparenza, etica e sostenibilità;
- adozione di politiche a sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie quali welfare aziendale, conciliazione casa-lavoro;
- offerta di servizi di risoluzione delle controversie rapidi, economici, flessibili ed accessibili, alternativi rispetto alla giustizia ordinaria;
- organizzazione di procedure finalizzate alla gestione delle situazioni di crisi e alla prosecuzione dell'attività delle imprese sopra indicate;
- offerta di percorsi di informazione e di formazione specifica dei professionisti sulle tematiche di cui sopra, in grado di arricchire le relative competenze e conseguentemente aiutare le imprese dagli stessi assistite nella gestione delle situazioni di crisi e delle controversie;
- avvio di iniziative di orientamento, informazione, formazione e assistenza sulle tematiche di cui sopra - sempre in un'ottica di prevenzione della crisi d'impresa e delle controversie - rivolte ad imprenditori, neoimprenditori e professionisti, anche tramite la costituzione di strutture e sportelli dedicati;
- messa a disposizione di studenti universitari di un patrimonio documentale specialistico sulle tematiche di cui sopra;

- collaborazione con organizzazioni e fondazioni il cui scopo sia allineato e sinergico con quella della società, così da contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato;
- organizzazione di ogni altra attività strumentale al raggiungimento degli scopi sociali e al perseguimento dell'oggetto sociale anche se non espressamente indicata.

Articolo 4 - Disposizioni sulle Società Benefit

La società, a mezzo di decisione dell'organo amministrativo, comunicata nella prima assemblea successiva ai soci, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3 (FINALITA' DI BENEFICIO COMUNE). Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

Articolo 5 – Sede

La società ha sede legale in Milano. Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Articolo 6 – Durata

La società ha durata sino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 7 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo Statuto o comunque effettuati dalla società sono quelli che risultano dal Registro Imprese e che sono comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati alla società con mezzi comprovanti il ricevimento, e da questa acquisiti agli atti sociali.

Articolo 8 - Capitale Sociale, Quote e Diritti Particolari

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila,00), suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni. Oltre ai diritti attribuiti dalla legge alle

quote di partecipazione, la quota posseduta dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi incorpora i diritti particolari che seguono:

(i) il diritto di indicare il "Direttore Generale" di cui al successivo Articolo 22;

(ii) i particolari diritti riguardanti la nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente di cui ai successivi articoli 15, 16 e 17;

(iii) i particolari diritti riguardanti la nomina del Sindaco Unico/Collegio Sindacale e del suo Presidente di cui al successivo Articolo 24 nonché quelli riguardanti la nomina del Revisore/Società di Revisione di cui al successivo Articolo 25.

In caso di trasferimento in tutto o in parte della partecipazione dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi a qualsiasi titolo, sarà facoltà della cedente di attribuire in tutto o in parte i particolari diritti sopra descritti in favore dell'avente causa.

Nell'ipotesi in cui la partecipazione sociale cui sono attribuiti diritti particolari costituisca oggetto di usufrutto, pegno o sequestro e comunque in caso di indisponibilità della partecipazione a qualsivoglia titolo, i particolari diritti si sospendono fino alla sussistenza del gravame, la cui eliminazione determinerà il riacquisto degli stessi a pieno titolo.

La modifica dei particolari diritti può avvenire solo con decisione del socio che ne è titolare.

Articolo 9 – Trasferimento delle Quote

Le quote sono liberamente trasferibili tra soci.

Nel caso un socio intendesse trasferire a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota, sotto qualsiasi forma, ad un terzo non socio, agli altri soci spetta il diritto di prelazione a parità di condizioni.

A tal fine il socio che intende procedere al trasferimento dovrà darne preventivamente comunicazione a tutti gli altri soci, precisando il nominativo del terzo acquirente (o dei terzi acquirenti), il prezzo e le condizioni della cessione. Tale comunicazione deve essere data mediante raccomandata A.R. o PEC inviata all'indirizzo di tutti gli altri soci, quale risultante dal Registro Imprese.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli altri soci possono dichiarare all'alienante, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC recapitata al suo indirizzo, quale risultante dal Registro Imprese, la loro decisione di rendersi acquirenti delle quote poste in vendita.

Nel caso di mancato tempestivo esercizio della prelazione da parte degli altri soci, il socio alienante sarà libero di perfezionare il trasferimento con l'acquirente indicato, purché al prezzo ed alle condizioni comunicate agli altri soci ed entro i successivi tre mesi.

Nel caso di valido esercizio della prelazione, il perfezionamento del trasferimento dovrà avvenire entro i successivi venti giorni. Le norme di cui al presente Articolo si applicano anche nel caso di trasferimento sotto qualsiasi forma, a titolo oneroso, a terzi non soci, di diritti di opzione. In tal caso, tuttavia, il termine di venti giorni di cui al comma precedente si riduce a dieci giorni.

Il presente Articolo non si applica nel caso di trasferimento da parte di società fiduciarie ai propri iniziali mandanti di quote che risultino intestate alle predette società.

Articolo 10 – Titoli di Debito

La società, con delibera dell'Assemblea dei soci, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 11 – Versamenti

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 c.c. e delle norme pro tempore vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non.

Articolo 12 – Poteri e validità delle Deliberazioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- la determinazione degli indirizzi strategici e l'approvazione del bilancio preventivo;
- l'approvazione del bilancio consuntivo e la destinazione degli utili;
- la determinazione della tipologia dell'Organo Amministrativo;
- la nomina dei componenti, dopo averne determinato il numero, del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto al successivo Articolo 16, ovvero dell'Amministratore Unico;
- la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente o del Sindaco Unico e del Revisore/Società di Revisione;
- le funzioni e i poteri di cui al presente Articolo, nonché tutti i poteri e le facoltà discendenti dall'esercizio del controllo analogo disciplinato dagli articoli 24 e 25 del presente Statuto;
- le altre materie previste dalla legge.

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare.

Salvo quanto previsto dagli articoli 18 e 24 per la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, e salva comunque diversa inderogabile disposizione di legge, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 13 – Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e da quei consiglieri all'uopo delegati dal Consiglio, con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio o recapito dei soci, amministratori e, se nominati, sindaci effettivi, non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci, ove nominati, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 14 – Intervento

I soci hanno diritto di intervenire all'Assemblea attraverso il proprio legale rappresentante ovvero possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della società.

Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla propria partecipazione.

L'intervento in Assemblea può avvenire tramite collegamento audio/video nel rispetto dei principi dell'art. 20, terzo comma e ss., del presente Statuto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.

Articolo 15 – Presidente e Segretario

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio da lui scelto.

Articolo 16 – Nomina

La gestione della società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ricorrendo le condizioni di cui alle normative vigenti.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente sono nominati dall'Assemblea, salvi i diritti particolari ai sensi del presente Statuto.

Fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla legge in materia di composizione degli organi amministrativi, gli amministratori devono essere non soci, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 c.c.

Gli stessi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e soggiacciono ai limiti di cui all'Articolo 11 del D.Lgs. n. 175/2016.

Gli amministratori, in caso di organo collegiale, ovvero l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti.

La cessazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.

Articolo 17 - Amministratore Unico

Per decisione dei soci la gestione della società può essere affidata ad un Amministratore Unico, nominato dal socio Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione

Nell'ipotesi di Consiglio di Amministrazione lo stesso si compone di 3 (tre) o 5 (cinque) membri, secondo quanto stabilito dai soci.

Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente sono nominati in conformità alle disposizioni che seguono:

a) la maggioranza degli amministratori da eleggere saranno di nomina del socio Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, il quale indicherà altresì, tra essi, l'amministratore che assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

b) i restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, precisandosi che nell'accertamento dei risultati di tale votazione non verranno computati i voti del socio Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Qualora un membro del Consiglio di Amministrazione cessi di ricoprire la carica, ai sensi dell'articolo 2386 c.c. il Consiglio di Amministrazione coopterà il nuovo amministratore nominando il soggetto che verrà designato dal socio che aveva nominato l'amministratore cessato. Se il diritto di nominare il sostituto non viene esercitato entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta scritta del Presidente, la nomina del relativo componente sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo le maggioranze di legge.

L'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

In ogni caso, il socio Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi assicura che almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione appartenga al genere meno rappresentato in conformità alla normativa vigente.

La sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene in modo tale da garantire il rispetto delle quote riservate al genere meno rappresentato, così come sopra stabilito.

Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause vengono a mancare più della metà degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono attivare la procedura per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 9 del D. Lgs. N. 175/2016 è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 19 – Poteri dell'organo amministrativo

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quanto riservato alle decisioni dei soci riportate all'Articolo 12 del presente Statuto.

Lo stesso approva i regolamenti e i tariffari per definire le modalità di svolgimento dei servizi di cui all'Articolo 2 del presente Statuto (arbitrato, conciliazione, mediazione, perizia contrattuale, arbitraggio, composizione di situazioni di crisi di impresa ed altri) con la possibilità di nominare un Consiglio Arbitrale con l'incarico, gratuito, di applicare e sovrintendere alla corretta applicazione di tali regolamenti.

Tuttavia, occorrerà, di volta in volta, la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, assunta con la maggioranza di cui all'Articolo 12, ultimo comma, per i seguenti atti di gestione: l'alienazione o l'acquisizione di partecipazioni di valore superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni,00) e, per le società quotate in Borsa, per quantitativi pari o superiori al 2% del capitale sociale; il perfezionamento di operazioni di finanziamento, attivo o passivo, superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni,00).

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nelle forme e nei limiti di legge, la fusione e la scissione nelle ipotesi degli artt. 2505 e 2505 bis c.c., quale richiamato anche dall'art. 2506ter c.c., e altresì

nominare un Direttore Generale su indicazione del socio Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione si raccorda sistematicamente con i soci, al fine di mantenere una continua osmosi istituzionale-strategica.

Il Consiglio di Amministrazione predispone i piani di sviluppo della CAMERA ARBITRALE DI MILANO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT, adotta i provvedimenti necessari per la loro realizzazione in conformità agli indirizzi stabiliti dai soci e fissa i parametri di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione aziendale. Lo stesso produrrà ai soci una relazione semestrale sui risultati raggiunti.

Articolo 20 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità con lettera raccomandata, con telefax, ovvero a mezzo posta elettronica, che deve pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche per via telefonica, con un preavviso di almeno un giorno. Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, quando ne faccia richiesta scritta almeno uno dei consiglieri in carica o il Collegio Sindacale/Sindaco Unico.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Fermo il sostanziale rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, la riunione potrà svolgersi anche con ogni singolo partecipante, ivi compresi Presidente e Segretario, collegato da remoto in audio/video-conferenza: in tale ipotesi il verbale della riunione assembleare verrà sottoscritto da parte del Presidente e del Segretario, oppure da parte del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica, e l'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove è presente il Segretario od il notaio verbalizzante.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendosi dal computo gli amministratori che si astengono per conflitto di interessi.

Tuttavia, le deliberazioni concernenti l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società partecipate chiamate a nominare i componenti degli organi sociali saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri eletti ai sensi del precedente Articolo 18, lettera a.

Articolo 21 – Presidente e deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ai sensi dell'art. 18, lettera a), nomina tra i suoi componenti un Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti anche un Vicepresidente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Allo stesso non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni ad uno o più amministratori, ivi incluso il Presidente. L'Amministratore Delegato, se nominato dovrà essere scelto tra gli amministratori

nominati dal socio Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ai sensi dell'Articolo 18, lettera a) del presente Statuto.

Articolo 22 – Direttore Generale

Potrà essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del socio Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, un Direttore Generale, anche non socio, il quale dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Direttore Generale, ove nominato, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione degli affari correnti, sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento della società, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale risponde al Consiglio di Amministrazione in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni. Il Direttore Generale prende parte senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed è il capo del personale; può fare proposte al Consiglio di Amministrazione di assunzione, di promozione, di licenziamento o di revoca dell'impiego.

Articolo 23 – Rappresentanza Sociale

All'Amministratore Unico o, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente e, nei limiti delle attribuzioni conferite, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Articolo 24 - Organo di controllo

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico ai sensi dell'art. 2477 c.c., definendone competenze, poteri e compenso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

In caso di Sindaco Unico, la nomina spetterà al socio Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Nel caso vi fossero più soci e ricorrano i presupposti di cui all'art. 2477 c.c., dovrà essere nominato un Organo di Controllo collegiale in conformità alle disposizioni che seguono:

a) due sindaci effettivi ed un sindaco supplente saranno di nomina del socio Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, la quale indicherà altresì, tra essi, il sindaco effettivo che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale;

b) il restante sindaco effettivo ed il restante sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, precisandosi che nell'accertamento dei risultati di tale votazione non verranno computati i voti del socio Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

In ogni caso, il socio Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi assicura che almeno un sindaco effettivo ed almeno un sindaco supplente appartengano al genere meno rappresentato in conformità alla normativa vigente.

In caso di sostituzione si procede secondo modalità tali da garantire il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato, così come sopra stabilito.

Ove nominato un Collegio Sindacale, le riunioni dello stesso potranno esser tenute per audio/video conferenza secondo quanto previsto per le analoghe riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25 - Revisione legale dei conti

Al Collegio Sindacale ovvero al Sindaco Unico spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dell'Assemblea che potrà anche affidare il controllo contabile al Revisore/Società di Revisione. In tal caso, nomina, poteri ed attribuzioni del Revisore/Società di Revisione sono quelli disciplinati ai sensi di legge ed il Revisore/Società di Revisione è nominato dal socio Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Articolo 26 – Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 27 – Bilancio e utili

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge.

Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c. Gli utili netti annuali, dedotta una somma corrispondente al 5% di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, sono distribuiti tra i soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa determinazione dei soci.

Articolo 28 – Scioglimento

L'Assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 29 - Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che insorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise secondo il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale del Piemonte, da un Arbitro Unico nominato dalla stessa su istanza della parte più diligente. L'arbitrato sarà rituale, di diritto.

Articolo 30 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente regolato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni in tema di società per azioni, le disposizioni di cui alla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1 commi 376-384 e successive modificazioni nonché tutte le altre leggi in materia applicabili.

Articolo 31 – Norme transitorie

Le norme relative alla nomina dell'organo amministrativo entrano in vigore alla scadenza dell'organo amministrativo in carica alla data di approvazione del presente Statuto.